



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ORDINANZA MUNICIPALE RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2024

Il Municipio di Torricella-Taverne, visti gli art. 274 e seguenti della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT), ha stabilito l'incasso dell'imposta comunale 2024 nei termini seguenti:

1. L'imposta comunale per l'anno 2024 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi del Cantone.
2. La riscossione dell'imposta viene effettuata in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato (oppure a un calcolo presunto), mentre la quarta è a conguaglio.

Disposizione

Termine di pagamento

a) Richiesta d'acconto Totale dell'acconto

30 aprile 2024

oppure

1° rata

30 aprile 2024

2° rata

30 giugno 2024

3° rata

31 agosto 2024

b) Rata a conguaglio

A partire dal 2025

data indicata sul
conteggio

3. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione. Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 4.
4. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

**Servizi amministrativi**

CH-6808 Torricella

Telefono 091 935 75 10

www.torricella-taverne.ch

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

5. Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico di quest'ultimo. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.
6. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.
7. Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
8. Gli interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di CHF 20.- non sono conteggiati.
9. I tassi d'interesse remunerativi degli artt. 3 e 4 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024. Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2024.
10. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura di esecuzione rimane tuttavia valido fino alla chiusura della stessa.
11. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta di acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 6. In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 4.

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente ordinanza entra in vigore al 1° gennaio 2024 e si applica nell'anno civile 2024 alle imposte dovute per l'anno fiscale 2024. Per gli anni fiscali antecedenti sono applicati i tassi d'interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Tullio Crivelli

Thierry Ronchetti